DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1998

relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenvalerato come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/270/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/97 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 [4], ha determinato l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari e ha designato gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che il fenvalerato è una delle 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE [5];

considerando che per questa sostanza i notificanti interessati hanno presentato formalmente allo Stato membro relatore designato alcune informazioni, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3600/92, a sostegno dell'inclusione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3600/92, lo Stato membro relatore designato ha comunicato alla Commissione che nessuno dei fascicoli presentati soddisfaceva alle esigenze dell'articolo 6, paragrafo 2 e 3, del regolamento;

considerando che nessuno Stato membro ha notificato alla Commissione; conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, il proprio interesse all'iscrizione di questa sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che si può pertanto ritenere che non verranno presentati i dati completi necessari per la valutazione della sostanza nell'ambito del suddetto programma di lavoro; che in tale contesto la valutazione della stessa e la sua inclusione nell'allegato I non sono quindi possibili; che occorre pertanto adottare una decisione allo scopo di revocare le attuali autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva;

considerando che la presente decisione non esclude che in futuro il fenvalerato possa essere preso in esame nel quadro della procedura per le nuove sostanze attive prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE;

considerando che la presente decisione non infirma le misure prese dagli Stati membri per la concessione di un termine supplementare per l'eliminazione, l'ammasso, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenvalerato siano revocate entro dodici mesi dalla data della presente decisione;

2) a partire dalla data della presente decisione non siano concesse o rinnovate, nel quadro della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenvalerato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.
[2] GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 19.
[3] GU L 107 del 28. 4. 1994, pag. 8.
[4] GU L 225 del 22. 9. 1995, pag. 1.
[5] GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.